

Codice A1604B

D.D. 15 gennaio 2020, n. 7

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre sorgenti potabili - denominate S1, S2 e S3 - ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto per l'approvvigionamento di utenze nel concentrico di Mosso (BI).**



**ATTO N. DD-A16 7**

**DEL 15/01/2020**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di tre sorgenti potabili – denominate S1, S2 e S3 – ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto per l’approvvigionamento di utenze nel concentrico di Mosso (BI).

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto*, con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 1 ottobre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia delle seguenti sorgenti potabili, ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dallo stesso Consorzio per l’approvvigionamento di utenze nel concentrico di Mosso (BI):

- sorgente S1 e S2 - particella catastale n. 167 del foglio di mappa n. 9;
- sorgente S3 - particella catastale n. 200 del foglio di mappa n. 9.

Nella fattispecie in oggetto l’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*” non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le captazioni in esame sono costituite da tre opere di presa, i cui manufatti in cemento e/o mattoni si presentano in buono stato di conservazione e sono accessibili mediante porte in metallo chiuse con serrature, poste ad Est dell’abitato di Marchetto, all’interno del bacino idrografico del rio Venalba, che convogliano le acque captate in una struttura seminterrata, posta nell’abitato di Marchetto, dove vengono trattate mediante lampade UV e poi, per gravità, raggiungono le utenze servite nel concentrico di Mosso.

Le tre sorgenti sono molto vicine tra loro e sono localizzate in corrispondenza del fondo di un impluvio moderatamente inciso, caratterizzato per l'assenza di un vero proprio corso d'acqua a carattere continuo, che costituisce il versante sinistro della valle del rio Venalba.

Le caratteristiche morfologiche e del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate ed alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo; la permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione e i flussi idrici sotterranei sono pertanto significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa e la coltre eluvio-colluviale più sviluppata. Le portate delle sorgenti hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno hanno portate inferiori ad 1 l/s, non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione e che le caratteristiche delle opere di presa talora non consentono la misura delle portate.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) ed a individuare una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione delle sorgenti; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alla zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa delle tre sorgenti;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle tre sorgenti.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta si sviluppa a monte dei centri abitati, in aree montane essenzialmente boscate e quasi totalmente disabitate; a pochi metri di distanza dalle sorgenti sono presenti solo due piccoli sentieri, che per larghezza e caratteristiche del fondo sono percorribili esclusivamente a piedi, poco frequentati ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento di baite o lotti di proprietà e da qualche escursionista.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Valdilana (BI) che l'ha approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 luglio 2019.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 11 aprile 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta per quanto concerne gli aspetti igienico-sanitari, a condizione che il terreno in corrispondenza delle opere di

presa siano modellate in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (canalette di scolo per le acque meteoriche), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di captazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 29 aprile 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia ridefinita.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia – anche alla luce di ulteriori approfondimenti del Proponente – ritiene che non vi siano centri di pericolo significativi nell'area di salvaguardia delle sorgenti in esame e che, pertanto, non vi siano elementi ostativi alla approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia delle stesse.

All'interno dell'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole – essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42, in data 17 ottobre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere

tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; in particolare, il gestore provveda a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di presa in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (canalette di scolo per le acque meteoriche), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di captazione;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno della medesima area.

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 11 aprile 2019 – prot. n. 0009887/19;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 29 aprile 2019;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 15 del 29 luglio 2019, con il quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 1 ottobre 2019, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di

concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

*determina*

a. L'area di salvaguardia delle tre sorgenti potabili – denominate *S1*, *S2* e *S3* – ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto* per l'approvvigionamento di utenze nel concentrico di Mosso (BI), è definita come risulta nell'elaborato "*FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA – Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore delle tre sorgenti potabili denominate *S1*, *S2* e *S3* e ubicate nel Comune di Valdilana (BI) – *Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto* – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; in particolare, dovrà provvedere a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di presa in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (canalette di scolo per le acque meteoriche), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di captazione; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – *Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto* – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Valdilana, affinché lo stesso provveda a:


- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Fto Paolo Mancin

Allegato

FIG. 6: AREE DI SALVAGUARDIA



Zona	Sorgente	AREA mq	FOGLIO	Mappale					
ZTA	S1-2-3	5000	MOSSO S. MARIA 9	166	170				
				168	200				
				167	201				
				169	201				
ZRR	S1-2-3	21885	MOSSO S. MARIA 5	17	286				
				21	287				
				253	288				
				254	289				
				255	290				
				256	291				
				259	292				
				260	293				
				282	307				
				284	331				
				285					
				ZRA	S1-2-3	17560	MOSSO S. MARIA 9	143	169
								164	170
166	171								
167	200								
168	201								
150	253								
151	254								
152	255								
154	256								
193	257								
ZRA	S1-2-3	17560	MOSSO S. MARIA 5	194	259				
				195	258				
				196	260				
				197	304				
				198	307				
				199	333				
				225	335				
				226					

● Sorgenti

⬡ Bacino idrografico

**Aree salvaguardia**

- Zona di rispetto allargata ZRA
- Zona di Rispetto Ristretta ZRR
- Zona di Tutela Assoluta ZTA

